



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 41 del 09-11-2023

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ART. 8 CO. 2 LETT. B), CO. 2.1/ ART. 14 CO. 1 E CO.1.15/ ART. 18 CO. 4

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di novembre, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione, presso la sala Consiliare di Palazzo Savelli.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Antonella Facchielli.

Alle ore 17,00 il Presidente del Consiglio Nicola Marini assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano: **presenti n. 6** (Borelli, Marini, Gambucci, Guglielmino, Nobile, Nardi) ed **assenti n. 19** dei componenti assegnati ed in carica, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello entro un'ora. Il Presidente quindi alle ore 18,00, invita a procedere ad un nuovo appello. All'appello risultano **presenti n. 21** ed **assenti n. 4** dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

N	Cognome e Nome	Presenza	N	Cognome e Nome	Presenza
1	BORELLI MASSIMILIANO	Presente	14	FAZIO SIMONE BRUNO	Assente
2	MARINI NICOLA	Presente	15	OROCINI ALDO	Presente
3	CAVALIERI STEFANIA	Presente	16	SANTILLI MATTEO	Assente
4	COLINI ALESSIO	Presente	17	ORCIUOLI MATTEO MAURO	Assente
5	MENGARELLI CHIARA	Presente	18	GUGLIELMINO GIUSEPPA	Presente
6	GALANTI LUCA	Presente	19	GIORGI ROMEO	Presente
7	LUCCI SIMONETTA	Presente	20	CASCELLA GIOVAMBATTISTA	Presente
8	FACCIA LAURA	Presente	21	FERRARINI MASSIMO	Assente
9	TRIVELLONI GIUSEPPE	Presente	22	NOBILIO FEDERICA	Presente
10	ALTERI MARCO	Presente	23	CUCCIOLETTA ROBERTO	Presente
11	TEDONE SALVATORE	Presente	24	MORESCO MARCO	Presente
12	GAMBUCCI UMBERTO	Presente	25	NARDI LUCA	Presente
13	PEDUZZI ROBERTO	Presente			

Il Consigliere Oroccini è collegato in videoconferenza mediante la piattaforma GoToMeeting.

Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dalla sottoscritta Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i Consiglieri: Cavalieri, Galanti, Nardi.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 20, assenti n. 5** (Fazio, Santilli, Orciuoli, Ferrarini, Guglielmino)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Vincenzo Santoro, Marco Anderlucci, Enrica Cammarano, Gabriella Sergi.

Il Presidente, come da interventi in atti, apre la seduta e cede la parola al Sindaco per l'illustrazione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno. Seguono i seguenti interventi: del Consigliere Nardi, del Sindaco, del Consigliere Cuccioletta, del Dirigente della Ragioneria dott. Pacetti, del Consigliere Moresco il quale anticipa il proprio voto contrario alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno, di nuovo del Sindaco e dei Consiglieri Colini, Nardi, Moresco e Cuccioletta, il quale comunica il voto di astensione del gruppo consiliare Fratelli d'Italia alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

Si allontana, nel frattempo, il Consigliere Cascella: **presenti n. 19, assenti n. 6** (Fazio, Santilli, Orciuoli, Ferrarini, Guglielmino, Cascella)

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 stabilisce che Province e Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 20/12/2022 veniva approvato il "*Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti – Adeguamento al TQRIF allegato alla Delibera Arera 15/2022/R/RF*) successivamente modificato con DCC 14 del 27/04/2023 limitatamente all'art. 15;
con la menzionata deliberazione comunale veniva introdotto, con decorrenza esercizio 2024, uno "sconto di € 8,00" sull'importo dovuto per il tributo TARI nel caso in cui il contribuente avesse optato per la ricezione dell'avviso bonario ad un indirizzo pec in luogo della spedizione ordinaria per posta dando mandato all'ufficio tributi di attuare tale previsione;

Valutata l'opportunità di effettuare una revisione di alcuni articoli del regolamento al fine di perseguire il fine di giustizia ed equità sociale nonché di dissipare alcuni dubbi nascenti in sede applicativa nonché di attuare quanto stabilito nella menzionata deliberazione di consiglio comunale;
si rappresenta in una tavola sinottica le modifiche al dettato regolamentare, nel rispetto delle finalità di cui sopra, ponendo a confronto i contenuti vigenti rispetto a quelli da approvare per meglio comprenderne la portata:

REGOLAMENTO COMUNALE TARI

PRIMA		DOPO	
ART. 8 C. 2 LETT B) DOMESTICHE NON RESIDENTI		ART. 8 C. 2 LETT B) DOMESTICHE NON RESIDENTI	
TARIFFA	MQ	TARIFFA	MQ
2 UNITA'	FINO A 50 MQ	1 COMPONENTE	FINO A 45 MQ
3 UNITA'	FINO A 150 MQ	2 COMPONENTI	DA 46 MQ A 60 MQ
4 UNITA'	SUPERIORI A 150 MQ	3 COMPONENTI	DA 61 MQ A 80 MQ
		4 COMPONENTI	DA 81 MQ A 100 MQ
		5 COMPONENTI	DA 101 MQ A 150 MQ
		6 O PIU' COMPONENTI	SUPERIORI A 150 MQ
Art. 8 2,1 CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI		Art. 8 2,1 CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e scontano le stesse condizioni applicate per l'immobile ad uso abitativo. Qualora gli stessi siano condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, la tariffa viene applicata in considerazione ad un unico occupante con riferimento sia alla parte fissa che a quella variabile. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.		Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e scontano le stesse condizioni applicate per l'immobile ad uso abitativo, ad esclusione della parte variabile uno e due che viene assolta dall'immobile ad uso abitativo. Qualora gli stessi siano condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, l'utenza viene considerata come "non domestica" con categoria "autorimessa e magazzini senza vendita diretta".	
Art. 14 c.1 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE		Art. 14 c.1 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE	
La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile uno, alle utenze domestiche in categoria catastale A (abitazioni) con esclusione delle pertinenze di categoria catastale C6 C2 C7 (garage, cantine e tettoie) che si trovano nelle seguenti condizioni e nella misura di seguito specificata: 1.1 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, e comunque non superiore a sei mesi l'anno, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato 1.2 riduzione del 30%; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno debitamente comprovato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato riduzione del 30 %; 1.3 abitazioni tenute a disposizione di soggetti anagraficamente ivi residenti (componente unico del nucleo familiare) ricoverati in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali per un periodo non inferiore all'anno, debitamente documentato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione, comodato o altro utilizzo riduzione del 30%; 1.4 fabbricati rurali ad uso abitativo occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo di abitazione principale: riduzione del 20%; 1.5 fabbricati inutilizzati privi di qualsiasi mobile o suppellettile e di allaccio alle utenze elettriche, gas ed idriche viene applicata la riduzione totale della parte variabile ed una riduzione del 50% della parte fissa.		La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile uno, alle utenze domestiche in categoria catastale A (esclusa la categoria A10) e relative pertinenze collegate che si trovano nelle seguenti condizioni e nella misura di seguito specificata: 1.1 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, e comunque non superiore a sei mesi l'anno, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato 1.2 riduzione del 30%; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno debitamente comprovato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato riduzione del 30 %; 1.3 abitazioni tenute a disposizione di soggetti anagraficamente ivi residenti (componente unico del nucleo familiare) ricoverati in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali per un periodo non inferiore all'anno, debitamente documentato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione, comodato o altro utilizzo riduzione del 30%; 1.4 fabbricati rurali ad uso abitativo occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo di abitazione principale: riduzione del 20%; 1.5 abitazioni e relative pertinenze inutilizzate, prive di qualsiasi mobile o suppellettile e di allaccio alle utenze elettriche, gas ed idriche viene applicata la riduzione totale della parte variabile ed una riduzione del 50% della parte fissa.	
Art. 18 c.4 - ALTRE RIDUZIONI		Art. 18 c.4 - ALTRE RIDUZIONI	
Assente		Uno sconto di € 8,00 sull'importo dovuto per il tributo TARI nel caso in cui il contribuente opti per la ricezione dell'avviso bonario al proprio domicilio digitale in luogo della spedizione ordinaria per posta, in attuazione dell'art. 6-quater comma 2 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).	

Acquisito il parere tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 co. 1 del TUEL;

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 co. 1 punto 7) TUEL;

Visti

art. 52 D.lgs. 446/1997;

art. 7 – 42 D.lgs. 267/2000;

art. 1 comma 641-668 L. 147/2013;

Con votazione resa per appello nominale e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 19

votanti: n. 16

astenuti: n. 3 (Cuccioletta, Giorgi, Nobilio)

favorevoli: n. 14

contrari: n. 2 (Moresco, Nardi)

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **APPROVARE** con efficacia decorrente dal **01/01/2024** le modifiche regolamentari esplicitate nella tabella allegata;
2. **DARE ATTO** che sul sito istituzionale verrà pubblicato in modo integrale il citato Regolamento, con le modifiche di cui alla lett.A), al fine di garantire unicità dello strumento regolamentare nell'ottica della chiarezza a semplificazione amministrativa per i cittadini;
3. **DARE ATTO** che dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia TARI, che restano valide solo per la gestione per competenza degli anni di imposta 2023 e pregressi;
4. **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
NICOLA MARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA FACCHIELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| X| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 148 del 11-07-2023

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ART. 8 CO. 2 LETT. B), CO. 2.1/ ART. 14 CO. 1 E CO.1.15/ ART. 18 CO. 4

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DIRIGENTE ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

ANNOTAZIONI:

Albano Laziale, 11-07-2023

**IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO PACETTI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 148 del 11-07-2023

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ART. 8 CO. 2 LETT. B), CO. 2.1/ ART. 14 CO. 1 E CO.1.15/ ART. 18 CO. 4

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

ANNOTAZIONI:

Albano Laziale, 11-07-2023

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. ENRICO PACETTI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

PRIMA		DOPO	
ART. 8 C. 2 LETT B) DOMESTICHE NON RESIDENTI		ART. 8 C. 2 LETT B) DOMESTICHE NON RESIDENTI	
TARIFFA	MQ	TARIFFA	MQ
2 UNITA'	FINO A 50 MQ	1 COMPONENTE	FINO A 45 MQ
3 UNITA'	FINO A 150 MQ	2 COMPONENTI	DA 46 MQ A 60 MQ
4 UNITA'	SUPERIORI A 150 MQ	3 COMPONENTI	DA 61 MQ A 80 MQ
		4 COMPONENTI	DA 81 MQ A 100 MQ
		5 COMPONENTI	DA 101 MQ A 150 MQ
		6 O PIU' COMPONENTI	SUPERIORI A 150 MQ
Art. 8 co. 2.1 CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI		Art. 8 c. 2.1 CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e scontano le stesse condizioni applicate per l'immobile ad uso abitativo. Qualora gli stessi siano condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, la tariffa viene applicata in considerazione ad un unico occupante con riferimento sia alla parte fissa che a quella variabile. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.		Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e scontano le stesse condizioni applicate per l'immobile ad uso abitativo, ad esclusione della parte variabile uno e due che viene assolta dall'immobile ad uso abitativo. Qualora gli stessi siano condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, l'utenza viene considerata come “non domestica” con categoria “autorimessa e magazzini senza vendita diretta”.	
Art. 14 c.1 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE		Art. 14 c.1 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE	
La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile uno, alle utenze domestiche in categoria catastale A (abitazioni) con esclusione delle pertinenze di categoria catastale C6 C2 C7 (garage, cantine e tettoie) che si trovano nelle seguenti condizioni e nella misura di seguito specificata: 1.1 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, e comunque non superiore a sei mesi l'anno, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato 1.2 riduzione del 30%; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno debitamente comprovato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato riduzione del 30 %; 1.3 abitazioni tenute a disposizione di soggetti anagraficamente ivi residenti (componente unico del nucleo familiare) ricoverati in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali per un periodo non inferiore all'anno, debitamente documentato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione, comodato o altro utilizzo riduzione del 30%; 1.4 fabbricati rurali ad uso abitativo occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo di abitazione principale: riduzione del 20%; 1.5 fabbricati inutilizzati privi di qualsiasi mobile o suppellettile e di allaccio alle utenze elettriche, gas ed idriche viene applicata la riduzione totale della parte variabile ed una riduzione del 50% della parte fissa.		La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile uno, alle utenze domestiche in categoria catastale A (esclusa la categoria A10) e relative pertinenze collegate che si trovano nelle seguenti condizioni e nella misura di seguito specificata: 1.1 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, e comunque non superiore a sei mesi l'anno, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato 1.2 riduzione del 30%; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno debitamente comprovato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato riduzione del 30 %; 1.3 abitazioni tenute a disposizione di soggetti anagraficamente ivi residenti (componente unico del nucleo familiare) ricoverati in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali per un periodo non inferiore all'anno, debitamente documentato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione, comodato o altro utilizzo riduzione del 30%; 1.4 fabbricati rurali ad uso abitativo occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo di abitazione principale: riduzione del 20%; 1.5 abitazioni e relative pertinenze inutilizzate , prive di qualsiasi mobile o suppellettile e di allaccio alle utenze elettriche, gas ed idriche viene applicata la riduzione totale della parte variabile ed una riduzione del 50% della parte fissa.	
Art. 18 c.4 - ALTRE RIDUZIONI		Art. 18 c.4 - ALTRE RIDUZIONI	
Assente		Uno sconto di € 8,00 sull'importo dovuto per il tributo TARI nel caso in cui il contribuente opti per la ricezione dell'avviso bonario al proprio domicilio digitale in luogo della spedizione ordinaria per posta, in attuazione dell'art. 6-quater comma 2 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).	

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.148 DELL'11 LUGLIO 2023 RELATIVA ALLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI- ART.8 CO.2. LETT.B), CO 2.1/ART. 14 CO.1 E CO.15/ART.18 CO.4"

Verbale n. 18 dell'11 luglio 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI nelle persone del Dott. Stefano Gazzani (Presidente), Dott. Domenico Celenza (Componente) riunitosi in data odierna in modalità telematica, per prendere in esame la proposta di delibera in oggetto;

Premesso che nella narrativa della delibera in argomento è possibile evincere che:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 stabilisce che Province e Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 20/12/2022 veniva approvato il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti – Adeguamento al TQRIF allegato alla Delibera Arera 15/2022/R/RF) successivamente modificato con DCC 14 del 27/04/2023 limitatamente all'art. 15;
- con la menzionata deliberazione comunale veniva introdotto, con decorrenza esercizio 2024, uno "sconto di € 8,00" sull'importo dovuto per il tributo TARI nel caso in cui il contribuente avesse optato per la ricezione dell'avviso bonario ad un indirizzo pec in luogo della spedizione ordinaria per posta dando mandato all'ufficio tributi di attuare tale previsione;

Con la proposta di delibera in parola l'Ente intende porre alla delibera del Consiglio Comunale l'opportunità di effettuare una revisione di alcuni articoli del regolamento al fine di perseguire il fine di giustizia ed equità sociale nonché di dissipare alcuni dubbi nascenti in sede applicativa nonché di attuare quanto stabilito nella menzionata deliberazione di consiglio comunale;

La tabella che segue costituisce una tavola sinottica le modifiche al dettato regolamentare, nel rispetto delle finalità di cui sopra, ponendo a confronto i contenuti vigenti rispetto a quelli da approvare per meglio comprenderne la portata:



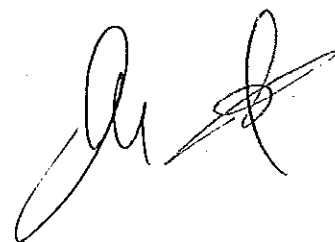
REGOLAMENTO COMUNALE TARI

PRIMA		DOPO	
ART. 8 C. 2 LETT B) DOMESTICHE NON RESIDENTI		ART. 8 C. 2 LETT B) DOMESTICHE NON RESIDENTI	
TARIFFA	MQ	TARIFFA	MQ
2 UNITA'	FINO A 50 MQ	1 COMPONENTE	FINO A 45 MQ
3 UNITA'	FINO A 150 MQ	2 COMPONENTI	DA 46 MQ A 60 MQ
4 UNITA'	SUPERIORI A 150 MQ	3 COMPONENTI	DA 61 MQ A 80 MQ
		4 COMPONENTI	DA 81 MQ A 100 MQ
		5 COMPONENTI	DA 101 MQ A 150 MQ
		6 O PIU' COMPONENTI	SUPERIORI A 150 MQ
Art. 8 2,1 CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI		Art. 8 2,1 CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e scontano le stesse condizioni applicate per l'immobile ad uso abitativo. Qualora gli stessi siano condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, la tariffa viene applicata in considerazione ad un unico occupante con riferimento sia alla parte fissa che a quella variabile. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.		Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e scontano le stesse condizioni applicate per l'immobile ad uso abitativo, ad esclusione della parte variabile uno e due che viene assolta dall'immobile ad uso abitativo. Qualora gli stessi siano condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, l'utenza viene considerata come "non domestica" con categoria "autorimessa e magazzini senza vendita diretta".	

Art. 14 c.1 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE	Art. 14 c.1 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE
La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile uno, alle utenze domestiche in categoria catastale A (abitazioni) con esclusione delle pertinenze di categoria catastale C6 C2 C7 (garage, cantine, e tettoie) che si trovano nelle seguenti condizioni e nella misura di seguito specificata: 1.1 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, e comunque non superiore a sei mesi l'anno, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato 1.2 riduzione del 30%; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno debitamente comprovato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato riduzione del 30 %; 1.3 abitazioni tenute a disposizione di soggetti anagraficamente ivi residenti (componente unico del nucleo familiare) ricoverati in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali per un periodo non inferiore all'anno, debitamente documentato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione, comodato o altro utilizzo riduzione del 30%; 1.4 fabbricati rurali ad uso abitativo occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo di abitazione principale: riduzione del 20%; 1.5 fabbricati inutilizzati privi di qualsiasi mobile o suppellettile e di allaccio alle utenze elettriche, gas ed idriche viene applicata la riduzione totale della parte variabile ed una riduzione del 50% della parte fissa.	La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile uno, alle utenze domestiche in categoria catastale A (esclusa la categoria A10) e relative pertinenze collegate che si trovano nelle seguenti condizioni e nella misura di seguito specificata: 1.1 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, e comunque non superiore a sei mesi l'anno, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato 1.2 riduzione del 30%; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno debitamente comprovato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato riduzione del 30 %; 1.3 abitazioni tenute a disposizione di soggetti anagraficamente ivi residenti (componente unico del nucleo familiare) ricoverati in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali per un periodo non inferiore all'anno, debitamente documentato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione, comodato o altro utilizzo riduzione del 30%; 1.4 fabbricati rurali ad uso abitativo occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo di abitazione principale: riduzione del 20%; 1.5 abitazioni e relative pertinenze inutilizzate, prive di qualsiasi mobile o suppellettile e di allaccio alle utenze elettriche, gas ed idriche viene applicata la riduzione totale della parte variabile ed una riduzione del 50% della parte fissa.
Art. 18 c.4 - ALTRE RIDUZIONI	Art. 18 c.4 - ALTRE RIDUZIONI
Assente	Uno sconto di € 8,00 sull'importo dovuto per il tributo TARI nel caso in cui il contribuente opti per la ricezione dell'avviso bonario al proprio domicilio digitale in luogo della spedizione ordinaria per posta, in attuazione dell'art. 6-quater comma 2 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il Collegio prende atto che è stato acquisito:

-il parere tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 co. 1 del TUEL;



VISTI

art. 52 D.lgs. 446/1997;

art. 7 – 42 D.lgs. 267/2000;

art. 1 comma 641-668 L. 147/2013;

PRESO ATTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA CHE PREVEDE DI:

APPROVARE con efficacia decorrente dal 01/01/2024 le modifiche regolamentari esplicitate nella tabella allegata;

DARE ATTO che sul sito istituzionale verrà pubblicato in modo integrale il citato Regolamento, con le modifiche di cui alla lett.A), al fine di garantire unicità dello strumento regolamentare nell'ottica della chiarezza a semplificazione amministrativa per i cittadini;

DARE ATTO che dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia TARI, che restano valide solo per la gestione per competenza degli anni di imposta 2023 e pregressi;

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, il Collegio dei Revisori dei Conti

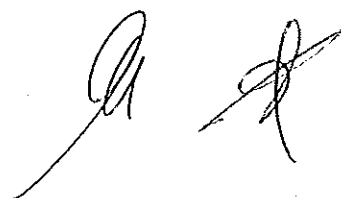
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La proposta di delibera afferisce ad una variazione del regime della TARI che andrà in vigore dal 1.1.2024.

Il Collegio prende atto delle modifiche proposte e della adeguatezza informativa della proposta di delibera per cui si ritengono adeguatamente precisate le circostanze per la quali sia applicabile una riduzione della tariffa agli immobili di categoria A (escludendo gli A10) a disposizione e alle loro pertinenze oltre che agli immobili "singoli" rientranti nelle categorie C2, C6 e C7.

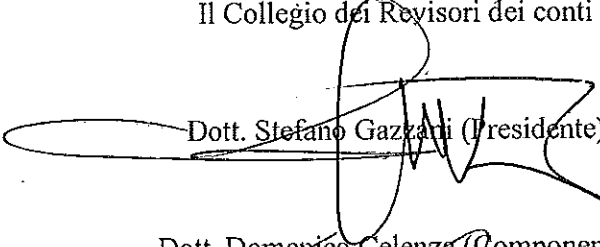
La proposta naturalmente non impatta sull'esercizio 2023 e sui relativi equilibri in quanto la sua efficacia, una volta approvata, sarà decorrente dal 2024.

Il Collegio esprime **parere favorevole** raccomandando di tenere in debito conto di tale modifica in sede di redazione del bilancio di previsione 2024 e di valutare, anche in quella sede, la sostenibilità prospettica del servizio e la relativa copertura.



Albano Laziale 11 luglio 2023

Il Collegio dei Revisori dei conti


Dott. Stefano Gazzani (Presidente)

Dott. Domenico Celenza (Componente)

